

COMUNE DI AREZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO - UFFICIO MOBILITÀ
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SOMMARIO

Sommario.....	1
Art. 1 - Oggetto del servizio	2
Art. 2 – Impegni del soggetto gestore	2
Art. 3 – Caratteristiche dell’applicazione.....	3
Art. 4 – Caratteristiche dei monopattini	3
Art. 5 – Informazione all’utenza sulle norme di comportamento	4

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizio di mobilità in sharing, free floating, per mezzo di monopattini elettrici, in conformità all'art. 1 ter della legge 156/2021 da svolgersi per un **periodo di sperimentazione pari a 12 mesi** durante il quale saranno impiegati da un minimo di 100 fino ad un massimo di 150 monopattini a propulsione elettrica.

Al termine del periodo di sperimentazione il gestore dovrà svolgere un'indagine di Customer Satisfaction sui seguenti aspetti:

- a) efficienza del servizio;
- b) affidabilità del servizio;
- c) stato di pulizia e manutenzione dei monopattini;
- d) facilità di reperimento dei monopattini sul territorio;
- e) facilità di accesso al servizio da parte degli utenti;
- f) facilità di acquisto/pagamento del servizio;
- g) chiarezza delle tariffe di utilizzo del servizio;
- i) chiarezza delle informazioni all'utenza anche in riferimento agli ambiti di circolazione ammessi e alle regole di condotta
- k) facilità di comunicazione con l'azienda (call center, invio suggerimenti, reclami, ecc.);
- l) giudizio nel suo complesso;

Il questionario definitivo, da sottoporre all'utenza del servizio, e la struttura dei report da restituire, devono essere approvati dall'ufficio Mobilità.

L'indagine sarà utile insieme agli altri dati statistici di cui al successivo art.2 lettera k) a valutare il successo o meno del periodo di sperimentazione e i margini di miglioramento.

Al termine del periodo di sperimentazione, valutati i risultati, l'Amministrazione Comunale, si riserva la possibilità insindacabile di interrompere il servizio e risolvere ogni rapporto con l'operatore economico oppure di contrattualizzare la prosecuzione del servizio per un periodo pari ad **anni tre** eventualmente prorogabile di **ulteriori anni due**. Ove venga contrattualizzata la prosecuzione del servizio potranno essere impiegati da un minimo di 200 fino ad un massimo di 300 monopattini elettrici salvo la possibilità di rimodulare tali quantità, previo accordo tra le parti, in fase contrattuale.

ART. 2 – IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- a) Fornire un servizio di noleggio *free floating* con possibilità prelevare e lasciare i monopattini elettrici in qualsiasi postazione di libero parcheggio regolare all'interno del centro abitato di Arezzo nel rispetto delle limitazioni e modalità di parcheggio e circolazione stabilite dal Codice della Strada e dalla delibera della giunta Comunale n. 236 del 30/05/2022 (allegati 2/A e 2/B)
- b) Predisporre un sistema di notifica all'utente del mancato rispetto delle norme di utilizzo del servizio, fino ad escluderlo dal servizio in caso di ripetute violazioni.
- c) Garantire un servizio di pronto intervento e controllo dei mezzi posti in servizio che intervenga entro 24 h dalla segnalazione per rimuovere i mezzi abbandonati (scarbate, corsi d'acqua, etc.) posteggiati in modo improprio (in aree private o in aree vietate o fuori del perimetro di estensione del servizio) fornendo i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (n.telefonico, mail, PEC). Nel caso in cui sia costretto ad intervenire il Comune in sostituzione del gestore, a quest'ultimo verranno imputati i costi dell'intervento
- d) In occasione di manifestazioni/mercati/gare sportive che interessino zone della città dove di norma è consentita la sosta dei monopattini o dove sono localizzate stazioni virtuali di prelievo e rilascio dei mezzi, il gestore si impegna a rimuovere temporaneamente i mezzi su richiesta del

Comune di Arezzo, qualora questo valuti incompatibile il permanere in sosta dei monopattini e il corretto svolgimento della manifestazione/mercato/etc.

- e) Garantire la ricarica dei veicoli
- f) Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei monopattini acconsentendo a controlli periodici a campione da parte del Comune di Arezzo tramite propri rappresentanti. Nel caso in cui da tali controlli dovessero emergere criticità meritevoli di interventi di manutenzione, i gestori dovranno adempiervi entro 10 gg dalla relativa segnalazione.
- g) Collaborare con il Comune di Arezzo per la realizzazione di campagne di promozione della mobilità sostenibile ed elettrica, in occasione di eventi o iniziative particolari anche in accordo con altri soggetti pubblici o privati.
- h) Avviare l'esercizio del servizio entro 45 giorni dall'autorizzazione del Comune di Arezzo
- i) Assicurare che il numero di mezzi effettivamente disponibili all'utenza non sia mai inferiore al 90% della flotta dichiarata in risposta all'avviso pubblico.
- j) Fornire prima della sottoscrizione del contratto una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) stipulata con primaria compagnia di assicurazione con massimale pari ad almeno 5.000.000 di euro con l'estensione dei rischi legata all'utilizzo dei monopattini da parte di terzi/utenti e che manlevi l'amministrazione comunale da ogni eventuale danno correlato dalla circolazione dei monopattini
- k) Condurre con effetto dall'avvio del servizio un monitoraggio mensile completo dell'attività trasmettendo i risultati in formato digitale editabile (xls, csv, o altro) all'amministrazione comunale e contenente almeno i seguenti dati minimi: numero di corse effettuate, km percorsi, risparmio di CO2, numero di utenti registrati, flotta disponibile, origine e destinazione degli spostamenti.
- l) Prevedere che il rilascio del monopattino sia subordinato all'obbligo di scattare una fotografia al mezzo in modo da rendere evidente la posizione e modalità di parcheggio.
- m) Assicurare un sistema tariffario "a tempo" e forme di abbonamento e/o agevolazioni tariffarie differenziate per le varie categorie di utenti (residenti, turisti, lavoratori, etc).
- n) Certificare il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 14 del D.lgs. n.188 del 20/11/2008 in merito al "registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori".

L'inadempimento degli obblighi da parte del gestore sarà causa della risoluzione del contratto

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELL'APPLICAZIONE

L'utilizzazione del servizio da parte degli utenti dovrà avvenire tramite APP dedicata, utilizzabile con gli strumenti digitali, dei principali sistemi operativi per iPhone, smartphone, device digitali, computers. L'utente una volta autenticatosi dovrà poter visualizzare su una mappa i monopattini disponibili, prenotarli, sbloccarli all'inizio dell'utilizzo e bloccarli al termine, pagare, segnalare i guasti, i malfunzionamenti o i comportamenti scorretti da parte degli altri utenti. Il sistema di pagamento dovrà essere sicuro ed identificabile.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI MONOPATTINI

La flotta di monopattini elettrici deve essere conforme alla legge n.156 del 09/11/2021, articolo 1 che introduce i commi da 75 a 75 vices ter alla legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (in sostituzione del comma 75 dell'articolo 1) in particolare i monopattini devono essere conformi a quanto disposto dai commi 75, 75 bis, 75 quater, 75 sexies, 75 quaterdieces: ovvero

a. possedere i seguenti requisiti:

- le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
 - assenza di posti a sedere;
 - motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
 - segnalatore acustico;
 - regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
 - la marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
- b.** A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
- c.** Essere dotati anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa. I monopattini elettrici devono essere altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi.
- d.** essere dotati di un regolatore della velocità e localizzatore GPS che:
- a) impediscano di superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
 - b) impediscano di superare il limite di velocità di 12 km/h nelle strade individuate dall'amministrazione comunale con delibera della Giunta n 236 del 30/05/2022 (allegati 2/A e 2/B)
 - b) impedisca di superare il limite di 20 km/h
 - c) impediscano l'utilizzo del monopattino nelle aree dove è vietata la circolazione e al di fuori del perimetro di operatività del servizio individuato dall'amministrazione comunale con delibera della Giunta n 236 del 30/05/2022 (allegati 2/A e 2/B)

Inoltre i monopattini dovranno essere omologati oppure risulti attivata, con esito positivo, la procedura di sperimentazione presso i competenti uffici ministeriali ed essere dotati di un display che mostri al conducente la velocità e l'autonomia residua del mezzo;

ART. 5 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA SULLE NORME DI COMPORTAMENTO

Il soggetto gestore si impegna ad informare l'utilizzatore del servizio sui punti seguenti:

- a. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica potranno essere noleggiati e condotti solo da utilizzatori maggiorenni
I monopattini elettrici possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e sulle corsie riservate alle biciclette ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi, ad esclusione delle strade o piazze interdette alla circolazione individuate dall'amministrazione comunale con la delibera di Giunta n 236 del 30/05/2022 (allegati 2/A e 2/B)
- b. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione elettrica devono circolare con le luci anteriori e posteriori accese
- c. I conducenti dei monopattini a propulsione elettrica devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta.
- d. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
- e. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione

prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- f. I conducenti dei monopattini devono attenersi alle istruzioni d'uso e prescrizioni rese note dal gestore.
- g. I conducenti dei monopattini devono posizionare i monopattini in sosta correttamente e negli spazi consentiti senza creare intralcio alla circolazione degli altri veicoli, dei pedoni o delle persone con ridotte capacità motorie. Nel caso in cui i monopattini elettrici non siano correttamente posizionati nella fase di sosta potranno essere rimossi come da normativa del Codice della Strada e verrà elevata la relativa sanzione nei confronti dell'utente;
- h. È vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi. È altresì vietato circolare contromano.
- i. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 12 km/h nelle strade individuate dall'amministrazione comunale. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi
- j. Prima di bloccare il monopattino al termine dell'utilizzo dovrà essere obbligatoriamente scattata una fotografia del mezzo in modo da chiarire la posizione di rilascio del mezzo.
- k. L'utente sarà prontamente informato dal gestore del mancato rispetto delle norme di utilizzo del servizio, e sarà escluso dal servizio in caso di ripetute violazioni.